

TRIBUNALE DI TRENTO
(Legge 21.2.1989 N. 99)

Aditi 23.07.14

RISCOSSI € 2176
A MEZZO MARCHE

Copie autentiche pag.

per pubblicazioni,

Copie non urgenti

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE PENALE DI TRENTO

Avv. GIOVANNI GUARINI
ROVERETO (TN) 38068
Piazza Podestà, 10
T. 0464.436688 - F. 0464.436648

composto dai magistrati:

- 1) dr. GUGLIELMO AVOLIO PRESIDENTE
- 2) dr. ENRICO BORRELLI GIUDICE
- 3) dr. ARIANNA BUSATO GIUDICE est.

Alla pubblica udienza del g. 15.05.2014 ha pronunciato e pubblicato mediante la lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

SERAFINI PAOLO, nato a Trento il 4 gennaio 1962, residente a Caldonazzo (TN) via Marconi n. 40/A [DOM.DICH.] Difesi di fiducia dall'avvocato Stefano Pietro Galli e Mattia Gottardi del foro di Trento, con studio in Tione di Trento, via Nazario Sauro n. 2 LIBERO ASSENTE

IMPUTATO, in ordine alle seguenti ipotesi di reato:

Articolo 595, commi 1 e 3, c.p., 3 legge decreto legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993 n. 205, perché, utilizzando il proprio profilo Facebook vi scriveva un messaggio gravemente lesivo dell'onore e della reputazione della ministra dell'Integrazione Cecile Kyenge, affatto giustificato sotto il profilo della critica, anche di natura politica, assolutamente immotivato e chiaramente ispirato a finalità di discriminazione razziale, laddove, dopo opinabili ricostruzioni della polemica suscitata da dichiarazioni rese da altro esponente politico sulla Ministra, conclude invitando la Ministra non solo alle "dimissioni" ma anche a tornare "nella giungla dalla quale è uscita".

In Trento accertato il 17 luglio 2013, commesso in epoca immediatamente prossima.

PARTI CIVILI costituite: Associazione ARCI del Trentino e ANPI (Associazione Nazionale Giuristi Democratici) con l' avv. Nicola Canestrini;

SENT. N. 508/124

R.G. N 949/13 Colleg.

N.R. N 3195/13

SENTENZA
del 15.05.2014

DEPOSITATA il
7 LUG. 2014
AVVISO al D.G. il

ESTRATTO CONTUMACIALE

notificato il

IRREVOCABILE il

ARTT. 27- 28- 29

il

REDATA SCHEDA il

CAMPIONE PENALE

N.

ASGI (Associazione Stati Giuridici per l' Immigrazione) con l' avv. Giovanni Guarini

A.T.A.S. Onlus con l' avv. Giovanna Frizzi

ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d' Italia del Trentino) con l' avv. Lara Battisti

Conclusioni: il **PM.** mesi 6 di reclusione con aumento a mesi 8 di reclusione per l' aggravante.

Difesa P.C.: Per P.C. ASGI: deposita foglio conclusione e nota spese.

Per P.C. ANPI: deposita foglio conclusioni e nota spese

Per P.C. ATAS: deposita foglio conclusioni e nota spese.

Il difensore P.C. ARCI e ANGD: deposita foglio conclusioni e nota spese.

Difesa: avv. Matta Gottardi e avv.to Stefano Pietro Galli: questione di legittimità costituzionale della norma.

Assoluzione con formula più ampia.

Replica quindi il PM.: infondatezza della richiesta di legittimità costituzionale.

La P.C.: avv. Canestrini e avv. Guarini: infondatezza della richiesta di legittimità costituzionale.

La Difesa: conferma le proprie conclusioni.



TRIBUNALE PENALE di TRENTO



COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Motivi della decisione

SERAFINI Paolo, veniva rinviato a giudizio per rispondere del reato a lui ascritto come in rubrica, accertato in Trento il 17.7.2013 e commesso in epoca anteriore e prossima a tale data.

All'udienza 25.7.2013 il processo veniva rinviato all'udienza del 14.11.2013, ulteriormente rinviato, in vista di una diversa composizione collegiale, all'udienza del 24.1.2013 ed ulteriormente rinviato per legittimo impedimento dell'imputato. All'udienza del 27.3.2014 si costituivano parti civili l'Associazione studi giuridici immigrazione, ASGI, l'Atas, l'ARCI, l'Associazione nazionale dei giuristi democratici, l'ANPI, Trentinosolidale, Arcigay, Gioco degli specchi, l'Ass.ne Centro Astalli e CNCA. Il collegio pronunciava ordinanza con cui ammetteva la costituzione di parte civile dell'Associazione studi giuridici immigrazione ASGI, l'Atas, l'ARCI, l'Associazione nazionale dei giuristi democratici, l'ANPI, escludendo le altre. Venivano escussi i testi ed, esaurita l'istruttoria dibattimentale, all'udienza del 15.5.2014 sulle conclusioni delle parti il Tribunale decideva come da dispositivo letto in udienza.

L'odierno imputato ha pubblicato sul suo profilo Facebook la seguente frase: *“dopo l'insulto di Calderoli la ministra che continua a dire che l'Italia non è un Paese razzista dichiara di ricevere ogni giorno, soprattutto on-line, minacce di morte. Ma cosa pensava di trovare questa in Italia? Forse di essere accolta e di trovare il plauso della nazione? Prenda atto che non è stata voluta dagli italiani intelligenti ma solo da quel quattro deficienti del PD. Un PD che chiede le dimissioni di Calderoli per aver detto che la ministra assomiglia ad un orango e non chiede le dimissioni di tutti i loro compari implicati nello scandalo del Monte dei Paschi? Prenda atto la Ministra che ovunque si muove viene fischiata e insultata. Ci sarà un perché! Rassegni le dimissioni e se ne torni nella Giungla dalla quale è uscita”.*

Il fatto è certo e provato non solo dalla stampata del profilo facebook (di seguito FB) dell'imputato agli atti, ma anche dalla pagina del quotidiano L'Adige che riporta integralmente le frasi. Nemmeno la difesa ha messo in dubbio la pubblicazione del post, sostenendo, però, che il Serafini lo avrebbe inconsapevolmente pubblicato, convinto che il post fosse visibile solo agli amici di FB, a causa della difficile comprensione e gestione delle impostazioni sulla privacy del social network.

Come è noto a tutti gli utilizzatori di FB, una volta aperto un profilo personale su FB, è possibile pubblicare propri pensieri, foto, video o link sulla cd “bacheca”. E' possibile pubblicare con diverse modalità, a seconda del livello di pubblicità che si intende dare al proprio post: quella pubblica, contrassegnata dal simbolo del globo, consente a chiunque di leggerla, indipendentemente dall'aver stretto o meno “amicizia” precedentemente (l'amicizia su FB si stringe attraverso una procedura articolata in una richiesta e una accettazione). Vi è poi una modalità che consente la visione del post solo ai propri amici di FB e un'altra che consente la visione a cerchie di amici precedentemente individuati.

In realtà, come hanno dichiarato anche i testi escussi, il post è stato pubblicato sul profilo del Serafini con la modalità “pubblica” evidenziata dal simbolo del globo accanto alla pubblicazione, coerentemente con lo scopo della pubblicazione che, secondo quanto sostenuto anche dalla difesa, si inseriva in un dibattito politico più ampio.

Il teste della difesa Defant Luca ha dichiarato che accedendo tramite il proprio profilo ha digitato il nome di Serafini e gli è apparsa la pagina pubblicata, confermando che il post era pubblico e non visibile solo dagli amici di FB del Serafini (pag. 18 verbale stenotipico Udiienza del 27.3.2014). Il teste Finn Giuseppe ha confermato che il profilo del Serafini era pubblico, aperto e visibile a tutti così come lo erano i vari suoi commenti ed interventi (pag. 21 verb. citato), precisando appunto che egli non era “amico” dell'imputato su FB. L'imputato, sentito dal giornalista il giorno successivo, ha confermato quanto pubblicato su FB, appellandosi alla libertà di manifestazione di pensiero.

A tal proposito, prendendo posizione sull'argomento difensivo secondo cui le frasi pubblicate rientrerebbero nell'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato di libera manifestazione del pensiero, ed in particolare nell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica, va ricordata la granitica giurisprudenza in ordine ai limiti dell'esercizio dei diritti citati. A tal fine va solo citata una recente giurisprudenza, nel solco di quella costante della Corte di Cassazione, secondo cui in tema di diffamazione, *“il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni*



TRIBUNALE PENALE di TRENTO
COMPOSIZIONE COLLEGIALE



che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale "(Sez. 5, Sentenza n. 15060 del 23/02/2011 Rv. 250174).

Ed ancora, secondo la Corte "*Non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario.*" (Sez. 5, Sentenza n. 8824 del 01/12/2010 Ud. Rv. 250218).

Ed ancora "*Il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di "argomenta ad hominem"*" (Sez. 5, Sentenza n. 4938 del 28/10/2010 Rv. 249239).

Tutto ciò premesso, pare evidente a questo Collegio, che il limite della continenza sia stato superato nel caso *sub iudice* e che l'invocato diritto di critica politica si sia manifestato in realtà con un attacco personale gratuito alla ex Ministra, attacco lesivo della sua dignità morale, nel solco di quello espresso a livello "nazionale" da eminente uomo politico nei giorni precedenti la pubblicazione su FB.

Accertato, pertanto, il reato di diffamazione aggravato di cui al comma 3 dell'art. 595 cp, per quanto riguarda la aggravante contestata della finalità di discriminazione o di odio etnico il Collegio ritiene che la frase rivolta alla ex Ministra "*(...) se ne torni nella Giungla dalla quale è uscita*" pubblicata su FB da Serafini integri gli estremi della aggravante contestata perché è idonea a coinvolgere un giudizio di disvalore sulla razza della p.o.. La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sull'integrazione dell'aggravante *de qua* affermando come la circostanza (si trattava del reato di ingiuria) fosse configurabile non solo quando l'azione, per le sue caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri un analogo sentimento di odio, ma anche quando essa si rapporti ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente (si veda Cass. Pen 13.10.2008 n. 38591). Secondo la Corte di Legittimità la nozione di "discriminazione" deve essere tratta esclusivamente dalla definizione contenuta nell'art. 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la legge n. 654/1975, secondo cui (nel testo italiano), essa "*sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica*" (Sez. 5, Sentenza n. 44295 del 17/11/2005)

Sempre secondo la Corte di Legittimità "*In materia di aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso non è necessario, ai fini della configurabilità, che la condotta incriminata sia percepita da terze persone*" (Sez. 5, Sentenza n. 25870 del 15/05/2013 Rv. 255435); "*la circostanza aggravante della "finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso è integrata quando - anche in base alla Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la legge n. 654 del 1975 - l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connotato alla esclusione di condizioni di parità"* (Sez. 5, Sentenza n. 11590 del 28/01/2010).

Non vi sono dubbi che "*integrati gli estremi dell'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art.3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993), l'espressione ingiuriosa "va via di qua, sporca negra", rivolta a persona di pelle scura, in quanto essa si rapporta nell'accezione corrente ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, né a tal riguardo, ha rilievo la mozione soggettiva dell'agente, considerato che l'accertamento sulla idoneità potenziale dell'azione a conseguire lo scopo discriminatorio deve essere parametrato,*



TRIBUNALE PENALE di TRENTO



COMPOSIZIONE COLLEGALE

non già all'idoneità occasionale del fatto a conseguire ulteriore disvalore, ma al dato culturale che lo connota" (Sez. 5, Sentenza n. 9381 del 20/01/2006 Rv. 233891). A parere del Collegio, la frase "(...) se ne torni nella Giungla dalla quale è uscita" pubblicata su FB si è manifestata, per utilizzare le parole della Corte, come una consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità. La pubblicazione, inoltre, ha dimostrato quella idoneità potenziale a conseguire lo scopo discriminatorio parametrata al dato culturale che l'ha connotata, all'interno del dibattito scaturito anche dalle espressioni rivolte dall'ex ministro Calderoli.

Il difensore solleva questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3 del D.L. 26.4.1993 n. 122 convertito nella L. 25 giugno 1993 n. 205 che dispone "Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di ((organizzazioni,)) associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata (...)" per violazione dell'art. 3, 25, 2 e 10 comma 2 della Costituzione, lamentando mancanza di tassatività e indeterminatezza nonché l'irrazionalità della norma, che comporterebbe "il cedimento sul piano delle garanzie poste al fine di salvaguardare i cittadini dagli arbitri del potere". Lamenta il difensore che non sarebbe specificato in cosa debbano sostanziarsi le "finalità discriminatorie o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso" e neppure cosa si intenda per "discriminazione e odio etnico".

La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. Infatti, appare chiaro secondo il linguaggio comune, nonché secondo il normale senso delle parole, che cosa si debba intendere per discriminazione ed odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Secondo il dizionario italiano Devoto Oli:

discriminazione : "distinzione operata in seguito a un giudizio o ad una classificazione | estens. Posizione o attività politica, sociale e culturale, tendente a ghettizzare gruppi o individui per la loro diversità rispetto a determinati modelli considerati normali: la d. dei meridionali nelle città industriali del Nord | Discriminazione razziale, la politica attuata in paesi con popolazione mista nei confronti delle persone di colore (che talvolta rappresentano la maggioranza) o che hanno una particolare origine etnica, negando loro alcuni diritti e imponendo talvolta la segregazione in ghetti."

Odio: "Risoluta ostilità, che implica di solito un atteggiamento istintivo di condanna associato a rifiuto, ripugnanza verso qualcosa, oppure un costante desiderio di nuocere a qualcuno"

Etnico: "Relativo ai caratteri (lingua, cultura) che individuano un popolo da un punto di vista scientifico: differenze e. | Gruppo etnico, aggregato sociale caratterizzato da lingua e cultura comuni"

Razziale : "Relativo ai caratteri (lingua, cultura) che individuano un popolo da un punto di vista scientifico: differenze e. | Gruppo etnico, aggregato sociale caratterizzato da lingua e cultura comuni"

Razza : "Gruppo d'individui di una specie contraddistinti da comuni caratteri esteriori ed ereditari: r. equine, bovine, canine; patate di r. olandese || In riferimento al grado di purezza: r. pura, impura; cavallo di buona r.; individuo risultante dall'incrocio di due r.; miglioramento della r., mediante selezione | Di razza (pura), di razza pregiata | Bestia da razza, atta alla riproduzione | Nel linguaggio sportivo: passare in razza, di un cane o un cavallo, utilizzarlo per la riproduzione al termine della carriera sportiva.

Ogni raggruppamento d'individui costituito in modo empirico sulla base di caratteri somatici esteriori comuni (r. bianca, gialla, nera; r. australiana, sudanese); il concetto di 'razza', privo di fondamento sul piano dell'analisi genetica, è stato spesso utilizzato in senso politico per operare arbitrarie differenziazioni sul piano delle relazioni sociali e politiche (lotte, conflitti di r.; distinzioni, discriminazioni di r.); il termine è oggi sempre più spesso sostituito con quello più appropriato di etnia.



TRIBUNALE PENALE di TRENTO
COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Quindi, discriminazione o odio etnico e razziale significa: distinzione o risoluta ostilità, che implica di solito un atteggiamento istintivo di condanna associato a rifiuto, ripugnanza verso qualcosa oppure un costante desiderio di nuocere a qualcuno motivato da ragioni di lingua o cultura o etnia.

Ritiene, pertanto, il collegio che il principio di tassatività sia pienamente rispettato, che il significato dei termini utilizzati dal legislatore sia conforme a quello di uso comune e che non sollevi dubbi di applicazione della norma.

Quanto alla presunta illegittimità della interpretazione ed elaborazione giurisprudenziale sulla nozione di razzismo, questo Collegio ritiene che tale argomento esuli completamente dall'oggetto del presente giudizio oltre che dai suoi poteri e, pertanto, non intende pronunciarsi.

Ritenuta, pertanto, la responsabilità penale per il reato a lui ascritto, non vi sono profili da valorizzare con la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., pare al giudice equa la pena di € 2500 di multa (p.b. € 2000,00 aumentata per l'aggravante di cui all'art. 3 D.L. 122\1993 alla pena finale indicata) oltre al pagamento delle spese processuali. Non è stato richiesto e non viene concesso dal Tribunale, trattandosi di condanna a pena pecuniaria di modesta entità, il beneficio della sospensione condizionale della pena.

L'imputato deve essere condannato anche al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite (e non escluse) dell'Associazione studi giuridici immigrazione ASGI, l'Atas, l'ARCI, l'Associazione nazionale dei giuristi democratici, l'ANPI. Il danno va determinato in via equitativa, ponendo alla base del calcolo il criterio della gravità della condotta e la lesione di un bene di primaria rilevanza costituzionale. Alla luce di tutto ciò, il giudice ritiene, quindi, di liquidare il danno morale in € 2000 per ciascuna parte civile costituite e, quanto alle spese sostenute, rilevando l'impegno profuso dalle difese delle parti civili, la partecipazione alle udienze nonché per l'attività difensiva svolta nelle stesse, l'imputato va condannato alla rifusione di € 1600 per il comune difensore di ARCI e l'Associazione nazionale dei giuristi democratici e in € 1300 per ciascuno dei restanti difensori, oltre agli accessori per legge se dovuti.

Termine di 60 giorni per la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 opp

Dichiara **SERAFINI Paolo** colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di € 2.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Lo condanna inoltre al risarcimento in favore delle costituite parti civili:

- dell'Associazione studi giuridici immigrazione ASGI,
- l'Atas,
- l'ARCI,
- l'Associazione nazionale dei giuristi democratici,
- l'ANPI

determinato equitativamente in € 2000 per ciascuna di esse, ed alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio, liquidate in € 1600 per il comune difensore di ARCI e l'Associazione nazionale dei giuristi democratici, ed in € 1300 per ciascuno dei restanti difensori. Scessori come per legge se dovuti

Fissa il termine di gg 60 per il deposito della sentenza.

Trento li 15.5.2014

Il Giudice estensore
Dott.ssa Arianna Busato

Il Presidente
Dott. Guglielmo Avolio